



CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO COMMERCIALE

Asti Servizi Pubblici S.p.A. (siglabile A.S.P.), con sede in Asti, C.so Don Minzoni 86, iscritta presso il Registro delle Imprese di Asti al n. 01142420056, R.E.A. n. 80508, c.f. e p.iva 01142420056, cap. soc. € 7.540.270 i. v., in persona _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale della società, d'ora in poi "locatore";

e

xxxxxxx., con sede legale in (Prov.), Via n., C.F. e P.Iva n....., numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di, R.E.A. n., PEC:qui rappresentata dal Sig., nato a..... il .../.../....., c.f., in qualità di amministratore legale rappresentante con poteri di rappresentanza (qui di seguito anche denominata "Aggiudicatario" o "Conduttore").

(Qui di seguito indicate congiuntamente anche come le "Parti")

premesso che

- il Comune di Asti con Determina Dirigenziale n. 1721 del 25.07.2005 ha concesso in uso ad A.S.P. S.p.A., per la durata di anni trenta, le aree e sovrastanti costruzioni di sua proprietà site in Asti, P.za Campo del Palio e P.za Medaglie d'oro, affinché vi realizzasse l'infrastruttura denominata MOVICENTRO;
- ai sensi dell'art. 2 di detta Determina Dirigenziale, il Comune di Asti ha riconosciuto al concessionario A.S.P. S.p.A. la disponibilità degli immobili destinati a spazi commerciali (d'ora in poi "Locali Commerciali"), realizzati nella struttura MOVICENTRO, per la stessa durata della concessione, concedendo ad A.S.P. la facoltà di concedere a terzi diritti di godimento su detti spazi, previo atto di gradimento espresso dall'Amministrazione Comunale, di durata massima non superiore a quella della concessione;
- in detta convenzione comunale si prevede altresì che in caso di subentro di nuovo gestore del servizio pubblico nel corso della durata della convenzione originariamente prevista (30 anni), la concessione si intenderà revocata, ma il Comune di Asti manterrà efficaci, fino alla loro scadenza, i contratti in essere stipulati da ASP con terzi, subentrando egli stesso nei suddetti contratti, ovvero impegnando al subentro il nuovo gestore;
- le parti danno atto che ad oggi gli ingressi pubblici del Movicentro di C.so Einaudi e C.so Savona restano aperti per esigenze di pubblico servizio dal lunedì al sabato dalle ore 5:45 alle ore 21:15, la domenica e i festivi dalle 7:00 alle 20:30, e che essi potranno essere



- modificati per esigenze di pubblico servizio e/o disposizioni pubbliche degli Enti competenti;
- A.S.P. con avviso del ____/2024, pubblicato sul sito web di A.S.P. s.p.a. e per estratto, su Gazzetta Aste e Appalti del ____2024, ha dato avvio ad una procedura tesa ad individuare un soggetto cui affidare in locazione locali della struttura Movicentro;
 - in esito alla raccolta di manifestazioni di interesse di cui all'Avviso, il presente contratto è stato inviato a mezzo mail, unitamente alla lettera di invito, in data ____2024 al soggetto che aveva manifestato interesse alla locazione per l'immobile, con richiesta di riscontro entro il ____2024;
 - A.S.P. s.p.a. con determina n. del/.../2024, ha aggiudicato la locazione dell'immobile di cui all'Avviso ed oggetto del presente contratto all'Aggiudicatario, sulla base delle risultanze agli atti;
 - l'aggiudicazione della locazione è stata comunicata d'ufficio, via mail o posta elettronica certificata (di seguito, per brevità, "pec"), all'Aggiudicatario;
 - l'Aggiudicatario ha dichiarato e dimostrato di non trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione previsti dalla normativa vigente;

Tutto ciò premesso, le parti

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 "Premesse" – Le premesse e gli allegati fanno parte integrante del presente contratto.

Art. 2 "Oggetto" - A.S.P. S.p.A. concede in locazione a....., con sede legale in (Prov. ...), Via n....., C.F. e P.Iva n., numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di, R.E.A. n., che accetta, i locali censiti al Catasto Fabbricati (NCEU) foglio 79, particella n. 69, sub n. 19 e foglio 79 particella n. 18-bcnc, pari a circa mq. 635 dei Locali Commerciali della struttura MOVICENTRO, posti al primo piano, composti da ampio locale con blocco servizi igienici e locale adibito a cucina, e al piano terra, composti da locale magazzino e spogliatoio con servizi igienici; i due piani sono collegati da ascensore ad esclusivo utilizzo del locatore, il tutto meglio individuato nella planimetria allegata (All. 1).

In relazione alle esigenze della locazione, il conduttore potrà utilizzare le seguenti aree, purché non interferisca in alcun modo con il servizio di trasporto pubblico:



- per lo scarico e carico delle merci, lo stallo identificato nella planimetria allegata (All. 1) con il n. 12, nei giorni dal lunedì al sabato nei seguenti orari 8.30-11.00; 15.15-16.30; 19.00-05.45; mentre nella giornata di domenica tutto il giorno;
- per lo stazionamento temporaneo delle merci, un'area in prossimità del suddetto stallo n. 12 colorata in rosso, fruibile negli stessi orari di cui sopra.

Le parti riconoscono che gli orari di fruizione dello stallo n. 12 e dell'altra area adiacente potrebbero subire variazioni in relazione alle superiori esigenze del trasporto pubblico locale. Pertanto, tali orari potranno essere modificati unilateralmente da A.S.P., in modo tale da evitare interferenze rispetto alle esigenze del trasporto pubblico locale, senza che il conduttore possa sollevare eccezioni.

Art. 3 “Uso” - I locali oggetto di locazione potranno essere destinati esclusivamente all'esercizio di: attività commerciale di ristorazione, somministrazione di alimenti e bevande, e attività commerciali complementari.

Il conduttore dichiara di possedere tutte le licenze/autorizzazioni/concessioni amministrative necessarie per l'esercizio dell'attività e, comunque, di farsi carico esclusivo di ogni attività e spesa ad esse necessarie anche nel corso della locazione, esonerando espressamente A.S.P. da ogni responsabilità per la loro concessione e/o mantenimento.

Il conduttore dichiara altresì di aver preso piena visione dei locali e dello stato degli impianti che riconosce così come locati idonei all'uso contrattualmente previsto ed in buono od adeguato stato locativo, di funzionamento e di manutenzione. Per quanto riguarda specificamente l'impianto elettrico, il conduttore dichiara di essere consapevole che lo stesso va completamente ripristinato e che i lavori e i relativi costi sono a suo intero carico, essendo stato tale onere tenuto in considerazione dalle parti ai fini dell'importo stabilito come canone di locazione. I lavori che il conduttore realizzerà sull'impianto elettrico rientrano a pieno titolo nelle previsioni contrattuali di cui al successivo art. 10 del presente contratto e si intendono da subito autorizzati.

Art. 4 “Durata, rinnovo tacito, disdetta” - La durata della locazione viene fissata in sei (6) anni a decorrere dal/...../2024, data in cui il conduttore entrato nella detenzione dell'immobile.

Alla prima scadenza, il contratto si rinnoverà automaticamente per uguale periodo se il conduttore non comunicherà al locatore disdetta a mezzo raccomandata R.R. da inviarsi almeno sei mesi prima della data di scadenza del contratto.



Il locatore, oltre che nei casi e nei termini previsti dall'art. 29, comma 1, Legge 392/1978, ha la facoltà di negare al conduttore il rinnovo del contratto per ragioni di pubblico interesse, per esigenze di protezione civile, per forza maggiore anche in conseguenza del mutare degli attuali presupposti generali, legislativi o di ordine interno.

A partire dalla seconda scadenza contrattuale, il contratto di rinnoverà tacitamente per uguale periodo, salvo disdetta di una delle due parti da comunicare all'altra parte a mezzo raccomandata R.R. almeno nove mesi prima della scadenza stabilita.

Art. 5 “Canone, aggiornamento” - Il canone annuo della locazione viene stabilito € _____ (euro _____/00), da pagarsi in rate mensili anticipate di € _____ (euro _____/00), con bonifico bancario da versare sul c/c ASP acceso presso nr, entro i primi cinque giorni di ogni mese locativo.

A partire dal secondo anno di locazione, il canone locativo sarà aggiornato annualmente in misura pari al 75% (o quella massima consentita ai sensi di legge) della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'anno precedente, su richiesta del locatore. In ogni caso, qualora venisse a mancare l'indice di riferimento in forza di inderogabili disposizioni di legge, nazionali o comunitarie, verrà applicata la norma più favorevole al locatore.

Il conduttore non potrà sospendere il pagamento del canone locativo per qualunque ragione, né imputare il canone a compensazione di crediti a qualunque titolo vantati nei confronti del locatore.

Art. 6 “Oneri accessori” - Sono interamente a carico del conduttore le spese di energia elettrica, gas, acqua e telefono, le cui utenze dovranno essere intestate direttamente al conduttore.

Il conduttore è responsabile delle pulizie dei locali locati e delle relative spese.

Sono a carico del locatore le pulizie degli ambienti cosiddetti pubblici della struttura Movicentro (passerella, atri, ingressi, scale, corridoio di collegamento tra C.so Savona e la passerella) con la frequenza e le modalità definite nell'all. Qualora il conduttore ritenesse utile od opportuno per la propria attività commerciale incrementare le pulizie o la loro frequenza, dovrà farlo a propria cura e spese, senza interferire con le attività di pubblico servizio della struttura, e avvalendosi di imprese di pulizie regolarmente iscritte al Registro Imprese e in regola con tutte le normative di settore, che dovrà preventivamente



sottoporre al gradimento di ASP s.p.a. in considerazione della destinazione pubblica della struttura.

Sono a carico del locatore le utenze e le spese relative al riscaldamento/condizionamento e all'energia elettrica destinate agli ambienti cosiddetti pubblici della struttura Movicentro (passerella, atri, ingressi, scale, corridoio di collegamento tra C.so Savona e passerella) limitatamente ai giorni e agli orari di funzionamento della struttura ai fini pubblici, come precisato in premessa. Nel caso in cui il conduttore volesse richiedere ad Asp s.p.a. il funzionamento di detti impianti al di fuori degli orari previsti per le esigenze di pubblico servizio, dovrà farsi carico dei costi aggiuntivi di funzionamento delle utenze, che saranno quantificati pro-quota ora sull'importo delle singole bollette. Ricevute quindi le bollette, ASP s.p.a. emetterà a carico del conduttore specifica fattura di rimborso costi che il conduttore sarà tenuto a rifondere entro 30 gg data fattura fine mese. Nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola di dette fatture, fatto salvo il diritto di Asp s.p.a. alle azioni finalizzate al soddisfacimento del proprio credito, il funzionamento degli impianti tornerà agli orari di funzionamento originari fino al saldo del dovuto.

Art. 7 “Mutamento destinazione d’uso, sublocazione, cessione del contratto” – Qualsiasi mutamento di destinazione d’uso dell'immobile locato rispetto a quello convenuto all’art. 3 è vietato e comporterà la risoluzione di diritto del contratto di locazione.

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 36, Legge 27.07.1978 n. 392, è inoltre vietata la sublocazione o la concessione ad altri in comodato - o a qualsiasi altro titolo - dell'immobile locato, in tutto o in parte, così come è vietato cedere ad altri, in tutto o in parte, il presente contratto, senza il consenso scritto del locatore. La violazione dei suddetti divieti determinerà la risoluzione di diritto del contratto di locazione e il diritto del locatore a rivalersi sul conduttore per i danni subiti.

Nei casi di sublocazione e cessione del contratto di locazione consentiti espressamente e per iscritto dal locatore, il conduttore resta comunque obbligato solidalmente con il subconduttore/cessionario al pagamento dei canoni di locazione e di quanto dovuto in forza del presente contratto.

Art. 8 “Obblighi delle parti, manutenzione ordinaria e straordinaria” – Il conduttore è tenuto a mantenere l'unità immobiliare locata in buono stato locativo e tale da servire all'uso convenuto, assumendo a proprio carico tutte le attività e le spese di ordinaria manutenzione. Si intendono di ordinaria manutenzione le riparazioni che dipendono da



deterioramenti prodotti dall'uso normale dell'immobile: e così, a titolo esemplificativo, quelle relative a rubinetterie, scarichi, interruttori, prese, maniglie, rivestimenti, sanitari, caloriferi, impianti di luce, acqua, gas e telefonico non interni alla struttura del fabbricato (Movicentro) e comprese quelle relative al potenziamento delle utenze medesime. Sono in ogni caso a carico del conduttore tutte le riparazioni relative ad elementi dell'immobile danneggiati da un uso improprio fattone dal conduttore.

Sono altresì a carico del conduttore le spese di manutenzione straordinaria dell'immobile locato, relative alla riparazione, modifica o sostituzione degli impianti presenti nei locali locati (impianto di riscaldamento, di ricambio d'aria, di adduzione gas alle cucine, idrico sanitario ed impianto elettrico), nonché quelle relative a lavori che si dovessero rendere opportuni, necessari, indispensabili e/o funzionali in relazione a scelte discrezionali proprie del conduttore e dell'attività da lui esercitata. Restano a carico del locatore le sole spese di manutenzione straordinaria relative alla struttura generale dell'immobile, ovvero la copertura e i serramenti esterni.

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti od indiretti che possano derivargli dal fatto od omissione di terzi, nonché per interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua volontà.

Art. 9 “Custodia” - Il conduttore ha l'obbligo di custodire l'unità immobiliare locata con la diligenza del buon padre di famiglia, di eseguire le riparazioni poste a suo carico come sopra, e dare avviso al locatore della necessità di eseguire le riparazioni a carico di esso locatore.

Al termine della locazione, per qualsiasi causa determinata, il conduttore si obbliga a consentire la voltura di tutti i contratti delle utenze al locatore e/o al soggetto da questi indicato e a riconsegnare l'unità immobiliare al locatore in buone condizioni di uso, salvo il normale deterioramento risultante dall'uso della cosa in conformità al presente contratto, pena il risarcimento del danno.

In caso di ritardo nella riconsegna del bene al locatore, il conduttore dovrà corrispondere il canone per tutto l'ulteriore periodo della sua detenzione, salva l'applicazione di una penale in misura pari a € 150,00 (centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dell'immobile e fatto salvo, comunque, il diritto del locatore di agire giudizialmente per ottenere il rilascio coattivo dell'immobile stesso e il riconoscimento di eventuali maggiori danni.



Considerato che la struttura Movicentro ha orari di funzionamento diversi da quelli specifici dell'attività commerciale esercitata dal conduttore e che è di suo diretto interesse che la struttura continui a restare aperta al pubblico, il conduttore è tenuto e si impegna a provvedere quotidianamente di sera alla chiusura degli ingressi pubblici del Movicentro siti in C.so Einaudi e C.so Savona e a bloccare il funzionamento delle "scale mobili" al termine dell'attività commerciale da lui esercitata nei locali locati. Sono a carico del conduttore i danni che dovessero prodursi od essere connessi al mancato adempimento di chiusura e blocco scala.

Art. 10 "Modifiche, innovazioni, addizioni" – Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione o addizione all'immobile locato o agli impianti esistenti, senza il previo consenso scritto del locatore.

Laddove espressamente richiesti ed autorizzati da ASP s.p.a., eventuali modifiche/ampliamenti/integrazioni che il conduttore ritenesse di apportare all'impianto termico/condizionamento, elettrico e idrico per esigenze proprie, la realizzazione e i relativi costi saranno interamente a carico del conduttore che, al termine dei lavori, dovrà consegnare ad ASP s.p.a. le dichiarazioni di conformità, i certificati di conformità o altri certificati attestanti la piena conformità alla normativa in vigore, quali per esempio il certificato di prevenzione incendi. Tale onere vale anche per i lavori all'impianto elettrico di cui all'art. 3.

Al momento della cessazione della locazione, il conduttore dovrà lasciare i locali locati nello stesso stato di fatto in cui sono stati consegnati al momento della locazione. In ogni caso, le parti espressamente convengono che, qualora previamente ed espressamente autorizzati, tutti i miglioramenti effettuati sull'immobile locato dal conduttore o da chi per esso, ove non rimovibili, resteranno acquisiti all'immobile locato a beneficio del locatore, senza che il conduttore o terzi possano pretendere indennità, compensi, rimborsi anche parziali; in ogni caso, il valore dei miglioramenti di cui sopra non potrà essere dedotto in compensazione con eventuali deterioramenti dell'immobile locato.

Il conduttore potrà apporre vele pubblicitarie, striscioni, e insegne, anche luminose, sull'immobile in cui si trovano i locali oggetto di locazione previo accordo con A.S.P. circa il posto di apposizione. Tali insegne dovranno rispettare lo stile architettonico dell'immobile e, perciò, dovranno essere previamente sottoposte al gradimento insindacabile di A.S.P.

Art. 11 "Visite, ispezioni" - In presenza di giustificati motivi, il locatore, personalmente o



tramite suoi incaricati, potrà visionare l'immobile locato, nelle ore concordate con il conduttore o suoi incaricati, i quali si impegnano a consentire l'accesso all'immobile.

Gli addetti A.S.P. potranno accedere in qualsiasi momento ai locali locati, per accertamenti ed operazioni nell'interesse di A.S.P. stessa, senza che ciò comporti interruzioni dell'attività esercitata. Il conduttore potrà assistere alle visite di A.S.P. e dovrà organizzarsi in maniera tale che tali visite avvengano nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Art. 12 “Responsabilità, copertura assicurativa” – Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti a persone e/o cose conseguenti a fatto doloso/colposo proprio o di propri dipendenti, collaboratori, consulenti, fornitori o terzi in genere, tranne nel caso in cui concorra colpa grave e manifesta del locatore; a tal fine, il conduttore dovrà garantire idonea copertura assicurativa sull'immobile locato per tutta la durata della locazione, ivi compreso il rischio locativo, per un massimale pari ad € 1.000.000,00; € 1.500.000,00 per il ricorso terzi (A.S.P. deve essere ricompresa fra il novero dei terzi); € 3.000.000,00 (per sinistro) per responsabilità civile verso terzi (A.S.P. deve essere ricompresa fra il novero dei terzi, avendo inclusi i danni da incendio). Eventuali scoperti, franchigie o limiti di risarcimento previsti nella polizza non saranno comunque opponibili al locatore.

Copia di detta polizza è stata consegnata al locatore alla stipula del presente contratto, unitamente a quietanza di pagamento del premio; nel caso di polizza di durata inferiore a quella del contratto di locazione, il conduttore dovrà ad ogni scadenza del periodo assicurativo consegnare ad A.S.P. la quietanza di pagamento del premio per il periodo assicurativo successivo.

Art. 13 “Risoluzione del contratto” - Il pagamento del canone e di quanto altro dovuto in forza del presente contratto non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale che ne sia il titolo. Il mancato adempimento della presente clausola protratto per tre mesi consecutivi dalla maturazione del credito da parte di A.S.P. darà luogo all'immediata risoluzione della locazione, senza necessità di domanda giudiziale né di costituzione in mora. In tale caso, la locazione sarà sciolta di diritto, avendo le parti inteso stabilire una clausola risolutiva espressa, con conseguente obbligo per il conduttore di immediata restituzione dell'immobile.

Le parti convengono espressamente che i pagamenti effettuati dal conduttore verranno imputati prima al rimborso delle spese dovute, poi agli interessi moratori ed alle penali,



infine ai canoni maturati a cominciare da quello cronologicamente anteriore.

Costituiscono causa di risoluzione di diritto del presente contratto, oltre alle ipotesi previste nel presente contratto, anche il fallimento del conduttore o la sua soggezione ad altre procedure concorsuali.

Art. 14 “Garanzia” – A garanzia delle obbligazioni nascenti dal presente contratto di locazione, il conduttore prima della stipula del contratto rilascia al locatore una fidejussione a prima richiesta stipulata con primario istituto di credito dell'importo di € 6.000,00 (euro seimila/00), pari alla metà dell'importo annuale di locazione.

La fidejussione bancaria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta di A.S.P. e dovranno avere durata almeno pari al periodo di durata della locazione, con tacita proroga per uguale periodo nel caso di mancata disdetta.

In forza di tale garanzia, il locatore potrà richiedere il pagamento della fidejussione al garante senza che questi possa eccepire la pendenza di eventuali contestazioni sollevate direttamente dal conduttore nei confronti del locatore in riferimento alla richiesta di pagamento da quest'ultima avanzata né alcuna eccezione nascente dal rapporto intercorrente fra lo stesso garante ed il conduttore.

Detta garanzia potrà essere svincolata, nei successivi trenta giorni dopo il termine della locazione, solo previa dichiarazione scritta di svincolo da parte di A.S.P. a seguito della constatazione dell'integrale adempimento degli obblighi a carico del conduttore, ivi compresi il pagamento degli oneri e delle spese sugli stessi gravanti e la remissione in pristino dell'immobile locato ove necessaria.

In ogni caso di escussione della fidejussione, il conduttore sarà obbligato a reintegrarne l'ammontare sino all'originario importo garantito.

Art. 15 “Recesso” - Il conduttore ha diritto di recedere, senza necessità di fornire alcuna giustificazione, dal contratto di locazione, dandone preavviso mediante lettera raccomandata R.R. almeno sei mesi prima. In tal caso, l'estinzione del rapporto di locazione consegue alla scadenza del sesto mese successivo al preavviso stesso, fermi restando l'obbligo del conduttore di consegnare l'immobile e la responsabilità dello stesso per tutti i canoni di locazione maturati.

Art. 16 “Spese di bollo, registrazione” - Le spese di bollo e di registrazione del presente contratto saranno a carico di entrambe le parti, in quote uguali.



Art. 17 “Regime I.V.A.” - Le parti specificano che il contratto di locazione ha per oggetto beni immobili strumentali per i quali si dichiara espressamente di voler esercitare l’opzione per il regime di imponibilità dell’I.V.A.

Art. 18 “Elezione domicilio e comunicazioni” - A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica di eventuali atti giudiziari, il conduttore elegge unico domicilio presso la sede in via....., cap. ed indica quale rappresentante titolato a gestire ogni rapporto con A.S.P. e ad impegnarlo in relazione al presente contratto, il sig..... nato a..... il e residente in via n; A.S.P., a sua volta, elegge domicilio presso la propria sede legale ed indica quale suo rappresentante titolato a gestire ogni rapporto con il conduttore in relazione al presente contratto il dirigente A.S.P., Ing. Marco Spriano.

Ai fini del presente contratto, il conduttore autorizza il locatore ad effettuare ogni comunicazione a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo PEC:_____.

Art. 19 “Privacy” – Le Parti si danno reciprocamente atto di aver assolto agli oneri di informativa previsti dall’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., meglio noto come “Codice in materia di protezione dei dati personali”, nonché dagli artt. 13 e 14 del Regolamento U.E. 2016/679, relativamente alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati che entrambe faranno in corso di esecuzione del contratto.

Titolare del trattamento dei dati per la Stazione Appaltante è ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. (siglabile “A.S.P. s.p.a.”), con sede legale in Asti, C.so Don Minzoni n. 86, 14100 Asti (Italia), tel. 0141.434611, fax 0141/434666, e-mail: info@asp.asti.it, pec: asp.asti@pec.it, nella persona dell’Amministratore Delegato *pro tempore*, i cui dati identificati e di contatto sono disponibili sul sito web www.asp.asti.it – sezione Società Trasparente, mentre per l’Aggiudicatario/Conduttore è il nato ail, c.f.....

3. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, nonché del Regolamento U.E. n. 2016/679 il trattamento dei dati personali è improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti degli interessati e della loro riservatezza; esso viene effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

4. Le Parti, in merito a quanto previsto dal Regolamento U.E. 2016/679, rinviando



all'Informativa *privacy* ex artt. 13 e 14 Regolamento U.E. 2016/679.

Art. 20 “Modifiche” - Ogni modifica del presente contratto dovrà essere pattuita e provata per iscritto.

Art. 21 “Foro” - Tutte le controversie derivanti o connesse con il presente contratto, incluse quelle inerenti l'esistenza, validità o cessazione del contratto stesso saranno decise dal Tribunale di Asti, quale foro eletto dalle parti in via esclusiva.

Art. 22 “Rinvio” - Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, le parti rinviano alle disposizioni di legge, in quanto compatibili. Per quanto attiene all'uso disciplinare dell'immobile oggetto di locazione e delle parti comuni, si richiamano le norme di legge e le altre disposizioni in materia di Pubblica sicurezza, regolamenti comunali d'igiene e di Polizia Urbana.

Art. 23 “Allegati” - Si considerano parte integrante del presente contratto i seguenti documenti:

1. planimetria;
2. certificato di agibilità;
3. certificato di attestazione energetica;
4. polizza assicurativa;
5. frequenza e modalità pulizie del Movicentro pubblico

Le parti hanno individualmente dichiarato quanto sopra letto conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Letto, approvato e sottoscritto anche a margine del foglio e degli allegati.

Asti, li 2024

Per
(Sig.)

Per A.S.P. S.p.A.
(.....
.....)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e segg. c.c., le parti specificamente approvano i patti di cui agli artt. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 del presente contratto.

Asti, li _____

Per
(Sig.)

Per A.S.P. S.p.A.
(l'Amministratore Delegato
.Dott. Giuseppe Cagliari)